

no 78

26 Mayo 1856.

Provvedimenti riguardanti le  
Segreterie delle Corti dei Tribunali  
e delle Giudicature -

Signori

S. M. I.

ordinamento delle segreterie fu  
antico, continuo e non mai raggiunto  
desiderio del Governo.

Gli onorevoli miei antecessori già  
fino dal 1849 e dal 1851 ne  
tentarono l'arduo assunto presentando  
all'esame Vostro alcuni speciali  
progetti di legge elaborati da essi  
e da apposite Commissioni coi  
quali intendevansi di proposito a  
dare aspetto a un ramo di servizio  
e a un ceto di persone che sta  
come parte dei corpi giudiziarii  
e ne divide la dignità e il credito  
nella amministrazione della giustizia.

Allora come oggi notarsi essere  
indecoroso di dovere il segretario  
per ogni atto e per proprio conto  
chiedere alle parti la mercede  
dell'opera prestata con disonore  
suo e in molti casi ben anche del  
Giudice nella opinione pubblica,  
arrequasi la giustizia, e gravi  
considerazioni d'altro ordine non  
lo vietano, dovrebbe essere quanto  
dignitosa, altrettanto generosa.

Allora come oggi, moveransi

alle querele per pingui emolumenti  
che ritraggono alcuni segretari;  
mentre invece si scarsi sono i  
proventi di altri che loro non ne  
rimane onde overamente campare  
la vita.

Allora come oggi, compiangersi  
una classe di persone, la quale senza  
speranza dell'avvenire e senza  
quasi voglia del presente trovarasi  
abbandonata al nero arbitrio di  
chi da essi turbata  
— altro non vola e non  
cerca fuorchè il proprio suo lucro.

Ma, o signori, allora pure  
siccome oggi le premure dei  
Ministri dovessero arrestarsi  
contro gli ostacoli dei tempi e della  
opportunità e rimanerene allo  
stato di un semplice desiderio che  
vuole essere tuttora molto bene  
maturato prima di tradursi in atto.

Quali ragioni abbiano oltre  
vertato la desiderata innovazione  
gli è facile al Vostro accorgimento  
lo indovinare, e non ultime Voi  
ritroverete sicuramente quelle che  
furono ai Consiglieri della Corona  
suggerite dallo stato delle finanze  
nostre, dalla necessità di trarre  
partito di ogni ramo d'imposta,  
dalla convenienza di attendere

e le sperimentare per qualche tempo le nuove leggi di procedura civile e dal timore infine che dall'incameramento dei diritti e dallo stipendio fisso ai segretari fossero per scemare le entrate all'Erario accrescendone invece senza corrispondente profitto, gli oneri.

Oggi però la abnorme condizione dei segretari, e il loro tanto disparato trattamento ha per tal modo e si fondatamente preoccupato l'attenzione di tutti che più a lungo non potrebbe differire un provvedimento, il quale per momento almeno tolga gli sconci onde ognuno è colpito e prepari il campo a più radicali e convenienti riforme.

Il Ministero stesso che sentiva quanto e più che altri questa necessità, ne ha avute di già da molto tempo proposte, se non avesse avuto prudente consiglio il lasciare svolgere per alcuni mesi la nuova tariffa giudiziaria, onde potere nella pratica regolare applicazioni sua conoscere ricominciare gli effetti e il modo di trarne partito, e se indi pure esso non avesse dovuto dare mano a raccogliere i dati statistici sui redditi e

le sulle spese per poterle in un  
colla legge rassegnare, perché  
ve ne serviste ben anno Voi altri  
come Di base e Di criterio nel  
formulare su Di essa l'autorevole  
Vostro giudizio:

Ora io mi faccio a presentarsi  
quei temperamenti che mi parvero  
nelle odierne circostanze più  
attuabili e più convenienti. I  
medesimi non vi giungeranno  
nuovi, giacché io stesso ve ne  
feci un cenno nella relazione  
sulla tariffa giudiziaria, come  
Di un'idea fra le altre possibile  
e feconda. Ad ogni modo, evviva  
le principali considerazioni che  
me si consigliarono a preferenza  
dello stesso ordinamento Definitivo,  
o Di altre modificazioni.

A parte lo stato delle finanze,  
e i timori Di cui vi feci cenno  
la sistemazione Definitiva delle  
segreterie a carico dell'Erario  
pubblico, non mi pare conve-  
niente per due altri riflessi.

Breve troppo si è lo sperimento  
della tariffa civile, e dal medesimo  
non hanno si ancora potuto ricavare  
basi così certe e norme così  
sicure. Da potersi su esse fare  
sempre adeguamento per Determinare

agli uffiziali Delle Segreterie uno  
stipendio proporzionato fisso e non  
soggetto a frequenti oscillazioni  
e mutazioni. Arrogò che il Codice  
Di procedura civile e la tariffa  
sono per ora asserrati in via  
meramente provvisoria.

*Agnes*

Finchè quindi non vasi  
proceduto alla revisione Del  
Codice e Della tariffa, che sono  
come la sorgente viva Dei redditi  
Dei segretari, sarebbe per mio  
avviso meno opportuno quel progetto  
che ponesse in non ostante a  
carico Delle Finanze un personale  
nuovo, numeroso e finora estraneo,  
per altro tanto ha rotte infelice  
Di molti segretari Di giurisdizione  
esigen un provvedimento.

Modificare per essi in alcuni  
articoli il Codice e la tariffa  
non consentirebbe ne l'armonia  
Delle varie Disposizioni che si  
coordinano le une colle altre,  
ne il pensiero Del legislatore  
il quale ne voleva la revisione  
intiera più tardi.

Circoscivere i mandamenti  
e diminuirli era tale opera  
se pure sufficiente e anzi necessaria,  
Di lunga lena tuttavia e la  
quale non poteva attualmente  
portare alcun frutto -

In questa condizione Di cose  
io credetti Di dovere abbracciare  
tale un sistema il quale chia-  
masse gli uni in soccorso degli  
altri, e preparasse loro per  
l'avvenire quella posizione fissa  
che ora solo temporariamente ad  
epi procura.

Esposto così in genere lo  
intendimento del progetto Di legge,  
però mi rimane a Dirvi sulle  
sue disposizioni speciali.

Esistendo attualmente una  
capa in beneficio degli ufficiali  
delle segreterie, nulla harri Di  
straordinario a che la medesima  
sia pure destinata a raccogliere  
non solo i canoni loro imposti  
ma anche ogni loro lucro per  
distribuirlo e ripartirlo secondo  
la condizione e i bisogni Di  
ognuno.

Si vollero peraltro escludere  
dal versamento nella Cassa  
comune i Diritti Di copia,  
lasciandoli ai rispettivi Segretari  
come compenso delle spese Di  
ufficio e Di quelle degli scrivani  
poste a loro carico, onde semplifi-  
care per quanto possibile l'anda-  
mento della medesima.

Dal quadro dei redditi

e delle spese che si sarà sottoposto  
scrivete, o signori, come secondo  
il più moderati calcoli, questi  
Diritti di copia possono si per se  
stessi sopprimere all'oggetto per cui  
furono riservati.

Se mai tuttavia tali calcoli  
andassero falliti l'articolo quinto  
del progetto verrà sempre in soccorso  
a quei segretari, i quali si dimos-  
trassero senza loro colpa perdenti.

Oltre i Diritti di copia si  
è creduto utile il riservare inoltre  
ai segretari, ed ai loro sostituti  
un saggio sulle somme che risulteranno  
avvicchi l'eccezione di un Discreto  
qualunque ripartito come nell'articolo  
secondo, vale a dire a sostituire ed a  
mantenere nei segretari e nei loro  
sostituti un onesto interramento alla  
spedizione degli affari e ad impedire  
che venga o pel soverchio numero degli  
impiegati o per altre cause, menomato  
il giusto prodotto dei Diritti e il  
fondo comune.

Quanto al personale dei sostituti  
si tolsero a norma i bisogni del  
servizio. La Camera unita al  
progetto ne segna a calcolo un  
numero alquanto inferiore a quello  
che oggi si conosce, ma pure per  
mio avviso più che bastevole alle

esigete.

Il Sostituto Segretario ha solo  
deve figurare dove per l'autorità  
e la regolarità è necessaria l'opera  
del segretario. Negli altri lavori  
non giunge le parti di un semplice  
scrittore, e una qualità che non  
si esercita non deve essere posta  
in bilancia per determinare il  
numero. Oggi di altronde molti  
sono i Sostituti, o perché i segretari  
loro rinunciarono per pura avve-  
scenza questo onorifico titolo o  
perché restarono amaron di abbondare  
nei Sostituti per godere qual-  
proprietari le Segreterie con poca  
o nessuna fatica; ma né un  
motivo né l'altro si meritavano  
riguardi.

Sarà di più a sperare che  
i Sostituti Segretari di cui è  
migliorata la condizione, e rimane  
quarentina la sorte rimarranno  
tal capacità e tale zelo che alla  
regolare spedizione degli affari, ne  
basta un numero minore dell'odierno.

Nella Camera voi troverete  
per momento ancora due segretari  
criminali, ma se il progetto di  
organizzazione giudiziaria che Vi  
ho presentato avrà l'onore  
della approvazione del Parlamento,



essi non figurarono a lungo.  
Occorrono in ultimo luogo Degli  
stipendi fuori, vi dico come non  
trattandosi di una vera e definitiva  
organizzazione ma sibbene appena  
di una ripartizione dei redditi,  
io abbia pensato di arrestarmi  
a una cifra di transizione e a  
quella che prudenti calcoli sui  
presumibili fondi della Cassa  
parvero indicare.

Quanto ai sostituti, è  
superiore generalmente a quella  
con cui vengono ordinariamente oggi  
retribuiti, e quanto ai Segretari,  
è più che conveniente al loro grado.

Quali sono le principali ragioni  
su cui si fonda il progetto.

Senza un Regolamento speciale  
che ne assicurasse l'applicazione, il  
medesimo rimarrebbe insufficiente  
ma se avrà la ventura di essere  
dal Parlamento accolto io mi  
studierò di circondarlo di tali  
Disposizioni regolamentarie che  
assicurino la ~~esatta~~ ~~integrità~~  
la percezione dei diritti, l'intero  
loro versamento e la conveniente  
loro amministrazione e distribuzione.

Signori  
E Desiderii che mi vennero in  
questa Camera stretta e altrove

ripetute volte espressi, perche si  
migliorasse la sorte Dei secretari  
2. mandamento mi dispensano  
ora dal raccomandare lo schema  
2. legge al sollecito vostro esame.

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Ministro Amministrativo Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di regolamento e motivi e di sostenere la discussione.

## Art. 1.

Provisoriamente fino a tanto che non sia provveduto per l'addebiamento di uno stipendio fisso a carico della finanza dello Stato ad tutti i Segretari dei Giudici e Corpi giudiziari e Uffici che a termini delle vigenti tariffe sono percepiti dai Segretari dei Giudici di mandamento dei Criminali e delle Corti d'appello di Terrasanta esclusi soltanto i Uffici di copia saranno versati nella Cassa dei proventi delle Segreterie dei Magistrati Criminali: evocata colle Regie Patenti degli 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845.

## Art. 2.

Il loro per cento per i Uffici di tutti in ogni Segreteria di Giudicature Criminali Provinciali e di Polizia giudiziaria e Corti d'appello ed il venti per cento in quelle dei Tribunali di Commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e Sostituiti, ed assegnato come segue: la metà di questo prelevamento spetterà al Segretario medesimo e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra li suoi Sostituiti. Dove non vi sono Sostituiti, il prelevamento spetterà per intero al Segretario, ed ove ve ne sia un solo, tre quarti spetteranno al Segretario ed un quarto al Sostituto.

## Art. 3.

I rimanenti novanta per cento nelle Segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali, saranno versati

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Mostro Amministratore Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di svolgere i motivi e di sostenere la discussione.

## Art. 1.

Provisoriamente fino a tanto che sarà provveduto per l'assegnamento di uno stipendio fisso al carico della Finanza dello Stato ad tutti i Segretari dei Giudici e Corpi giudiziari e Detti che a termini delle vigenti tariffe sono percepiti nei Segretari dei Giudici di mandamento, dei Tribunali e delle Corti d'Appello di Alessandria esclusi soltanto i Detti di copia saranno versati nella cassa dei provvisti delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali creata colle Regie Patenti degli 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845.

## Art. 2.

Il dieci per cento per i Detti Detti in ogni Segreteria di Giudice, Tribunale, Provvisorio e di Polizia giudiziaria e Corti d'Appello ed il venti per cento in quelle dei Tribunali di Commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e Sostituti, ed assegnato cosuò segue: la metà di questo prelevamento spetterà al Segretario medesimo e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra le suoi Sostituti. Dove non vi sono Sostituti, il prelevamento spetterà per intero al Segretario, ed ove ve ne sia un solo, tre quarti spetteranno al Segretario ed un quarto al Sostituto.

## Art. 3.

I rimanenti novanta per cento nelle Segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali, saranno ripartiti

in massa, e formeranno un fondo comune a tutti i Segretari e Sostituti Dei Giudici, Dei mandamenti, Dei Tribunali e Delle Corti d'appello.

Art. 4.

I fondi Della Cassa saranno erogati:

1.<sup>o</sup> Al pagamento Delle pensioni concesse o Da concedersi ai Segretari e Sostituti Segretari in occasione Della loro giubilazione, non che Di quelli uccise o Da uccidersi alle loro Vedove.

2.<sup>o</sup> Al pagamento Di un stipendio fisso a ciascun Segretario e Sostituto, in conformita Della tabella annessa alla presente Legge.

Art. 5.

Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente rimarranno sopravanzanti e Disponibili alla fine Dell'esercizio Di ogni anno saranno destinate alla concessione Di sussidi alle Vedove e figli Dei Segretari e Sostituti che per mancanza Di sufficiente servizio Dei loro mariti non potranno avere la pensione, non che Dei Segretari stessi e Sostituti che per causa Di malattia Dovessero cessare Dall'esercizio Dell'impiego prima Del tempo necessario per poter conseguire la giubilazione, ed infine anche Di quelli Di tali Segretari e Sostituti che rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli.

Art. 6.

I Uffizi Di copia continueranno ad appartenere per intero ai rispettivi Segretari, i quali sopporteranno in corrispettivo il carico esclusivo delle spese D'ufficio per la segreteria, e le altre occorrenze per la sala Di udienza in quanto alle giudicature, non che Dello stipendio agli scrivani che saranno nominati in numero sufficiente Dai Segretari medesimi ed approvati Dai Giudici, Tribunali e Corti.

Art. 7.

Dal giorno in cui sarà in operanza la presente Legge, i Segretari sottoposti al pagamento Di un canone in favore Della predetta Cassa, ne rimarranno esonerati.

Le somme che erano corrisposte Dai Segretari o Dalla Cassa stessa ad alcuni tribunali ed uffici per supplemento spese D'ufficio, o D'altro, continueranno per intanto a soddisfarsi Da questa, finche siano altrimenti provvedute. Cesseranno pure Da Detto giorno di essere a carico Dei Segretari e verranno sopportate Dalla Cassa medesima le pensioni alle Vedove ed

ai precedenti titolari che fossero state imposte direttamente ad alcuni segretari nell'atto della loro nomina.

Art. 8.

I Sostituti segretari saranno nominati dal Re come i segretari ed il loro numero sarà regolato dal bisogno del servizio.

Quelli che vi sono attualmente saranno provvisoriamente in effetto non rimarranno che come scrivani temporari a carico del segretario a termini dell'art. 6.

Art. 9.

Un regolamento approvato per Decreto Reale stabilisce le norme per la pensione e rammonto dei detti Uffizi e per tutto quanto concerne l'esecuzione degli art. 3, 4, e 5 della presente legge la quale andrà in vigore un mese dopo l'emanazione e la pubblicazione del detto Decreto.

Art. 10.

Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alla Segreteria della Corte di Cassazione la quale continuerà per ora ad essere regolata dalla legge speciale che la concerne.

Non sono neppure applicabili ai segretari e sostituti dei Giudici e Corpi giudiziari della Isola di Sardegna i quali sono già provvisti di stipendio fisso a carico delle Finanze dello Stato.

Corino li ventiquattro marzo 1846.

Tabella degli stipendi, di cui nell'art. 4.

Segretari civili delle Corti d'appello	A 5 a	Lire 4000	20000
Idem criminali	A 2 a	3500	7000
Segretari Sostituti presso le Corti	A 12 a	2000	24000
Idem Idem	A 12 a	1800	21600
Segretari dei Tribunali Provinciali	A 20 a	3000	60000
Idem Idem	A 20 a	2400	48000
Sostituti Segretari presso i Tribunali	A 40 a	1600	64000
Idem Idem	A 40 a	1400	56000
Idem Idem	A 40 a	1200	48000
Segretari dei Tribunali di commercio	A 3 a	3000	9000
Idem Idem	A 4 a	2400	9600
Sostituti Segretari presso i Tribunali suddetti	6 a	1800	10800
Idem Idem	12 a	1500	18000

Segretari presso i Tribunali di prima - A 2 a lira 1500	3000
Sostituti Segretari presso i detti Tribunali - A 2 a	1600
Segretari di Giudicatura - A 50 a	70000
Idem Idem - A 50 a	60000
Idem Idem - A 320 a	320000
Sostituti Segretari di Giudicatura - A 50 a	26000
Idem Idem - A 60 a	36000
	<hr/>
	912600
	<hr/>

Nota. I Sostituti Segretari sono posti a calcolo approssimativo. Non saranno però confermati o nominati che secondo il bisogno del servizio.

*[Faint signature]*

*De Foresta*

*Pellati*

SESSIONE 1855

N.° 75-A

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SULIS, CAVALLINI, AGNÈS, ARNULFO, ASTENGO,  
AIRENTI, MAZZA PIETRO

sol progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*nella tornata del 26 marzo 1856.*

---

Provvedimenti riguardanti alle Segreterie delle Corti, dei Tribunali,  
e delle Giudicature.

---

Tornata del 28 aprile 1856.

---

SIGNORI,

Nessuno dei vostri Uffici, nessuno dei Commissari contestò la necessità di provvedere prontamente per un migliore riparto degli emolumenti delle Segreterie, delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature, ovvero per un assegnamento fisso ai Segretari e Sostituiti segretari, essendo a tutti noto che molti di essi hanno profitti eccessivi, e molti altri difettano del necessario pel loro sostentamento.

La prima quistione impertanto che fu proposta nel seno della Commissione, fu questa: devesi egli adottare il provvedimento provvisorio proposto dal Ministero per le sole Segreterie della Terraferma, ovvero non conviene meglio incamerare fin d' ora i proventi di dette Segreterie, come già fu furono i proventi delle Segreterie giudiziarie della Sardegna, ed assegnare uno stipendio fisso a carico delle finanze dello Stato a tutti gli impiegati delle une e delle altre?

Il Commissario del 1.° Ufficio propugnò il secondo sistema, non parendogli giusto che si mantenga tra i Segretari dell'Isola e quelli di Terraferma la diversità di trattamento, e poichè d'altra parte la relazione del sig. Ministro di Grazia e



(75-A)

2

Giustizia dimostrerebbe che le finanze dello Stato, non avrebbero discapito dall'adozione di tale sistema.

Gli altri Commissari sebbene non contendessero la ragionevolezza di queste osservazioni, preferirono tuttavia il primo sistema pei seguenti motivi:

1.° I calcoli fatti dal Governo sui proventi delle Segreterie giudiziarie di Terraferma sembrano abbastanza fondati sul vero, poichè i Segretari furono obbligati dal Regolamento approvato con Decreto Reale in data 24 dicembre 1854 (articolo 151) a notare in apposito registro di giorno in giorno le somme ricevute dalle parti, distinguendo i diritti di Segreteria dalle spese di carta bollata, ed il Ministero con lettera circolare in data 28 gennaio 1856, si procurò da tutte le Segreterie giudiziarie un rapporto indicativo del reddito proveniente dagli affari civili, commerciali e criminali dall'aprile a tutto dicembre 1855, distinguendo i proventi di copia dagli altri, non che delle spese del personale col rispettivo assegnamento, e finalmente dell'ammontare delle spese d'ufficio che sono a carico dei Segretari.

Conosciuto in questo modo l'ammontare dei proventi pel corso di nove mesi, calcolò presuntivamente quello dei primi tre mesi del 1855, nei quali non erano ancora in vigore il Codice di Procedura Civile e la relativa Tariffa, aggiungendo alla somma dei proventi di nove mesi il terzo del suo ammontare.

Si ha però ragione di credere che il reale prodotto di un anno sia per risultare anche maggiore della somma come sovra calcolata dal Ministero, essendo possibile, anzi probabile, che non tutti i proventi siano stati scrupolosamente annotati nel registro da tutti i Segretari, ed avendosi per contro la morale certezza che nessuno di essi vi avrà notato diritti che non percepì. Arroge che nel tempo decorso dall'aprile a tutto dicembre sono compresi tre mesi di ferie, nei quali si spediscono pochissimi degli affari civili, che sono la principalissima sorgente dei proventi delle Segreterie giudiziarie.

Con tutto ciò potendo verificarsi che il nuovo sistema proposto dal Governo influisca sull'ammontare dei proventi delle Segreterie, e non avendo il Ministero potuto finora raccogliere con uguale probabilità di esattezza i proventi delle Segreterie della Sardegna, si rappresenta conveniente che prima di proporre ed adottare un sistema definitivo a beneficio ed a carico rispettivamente delle finanze dello Stato, si conosca con maggiore certezza il vero ammontare di tali proventi, sul quale possa farsi assegnamento.

2.° Incamerando i proventi delle Segreterie, ed accordando ai segretari e ai loro sostituiti uno stipendio fisso a carico dello Stato, giustizia vorrebbe che fossero loro applicate, per le pensioni di riposo, le norme stabilite col R. Brevetto 21 febbraio 1855; e siccome giova sperare che presto il Governo presenterà al Parlamento una legge generale organica per le giubilazioni di tutti i funzionari pubblici, la quale porti rime-

dio al male sempre crescente che arrecano alle finanze gli svariati sistemi attualmente in vigore sopra tale argomento, pare preferibile anche sotto questo rapporto il progetto del Ministero, che nel mentre non trascurava di provvedere alle pensioni dei segretari giudiziari in conformità delle Regie Patenti in data 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845, non impone allo Stato alcun nuovo sacrificio per le pensioni di riposo.

3.° Il bisogno di assicurare un decoroso sostentamento a tutti i segretari giudiziari è vero ed urgente per le sole Segreterie della Terraferma, giacchè per quelle della Sardegna già sono iscritti nel bilancio dello Stato sufficienti assegnamenti. Qualsivoglia ulteriore ritardo sarebbe assolutamente incompatibile colla misera condizione a cui trovansi ridotti da più di un anno moltissimi segretari delle giudicature di Terraferma, epperò conviene provvedere intanto in via di urgenza là dove il bisogno reclama, salvo a provvedere stabilmente per tutti ed in modo uniforme, alloraquando si saranno raccolti tutti i necessari elementi per fare una buona legge definitiva.

4.° Il Codice di procedura civile dovrà essere riveduto al più tardi nella sessione parlamentare dell'anno 1858, e la sua revisione renderà necessaria quella eziandio del Regolamento e della Tariffa. I cambiamenti che allora verranno adottati porteranno probabilmente delle variazioni nei proventi delle rispettive Segreterie. Anche per questa considerazione pare conveniente che una legge definitiva pel riparto di tali proventi, o per l'assegnamento di uno stipendio fisso a carico dello Stato, sia rimandata a quel tempo in cui avranno avuto luogo le mentovate variazioni.

5.° Sebbene gli stipendi assegnati attualmente ai segretari giudiziari della Sardegna compariscano d'alcunchè minori di quelli che il Ministero propone di assegnare provvisoriamente ai segretari di Terraferma, ed il progetto accordi inoltre a questi ultimi il decimo dei diritti sugli atti originali, mentre i segretari dell'Isola non hanno che un aggio del 2 0/0 sulle esazioni che fanno per conto dello Stato, ciò nullameno non è dimostrato che costoro siano peggio trattati dei primi, imperocchè non hanno a carico le spese degli scrivani che sono per la Sardegna a carico dello Stato, e percepiscono intieramente, oltre i proventi di copia, tutti i diritti sovra gli atti di giurisdizione volontaria, e sovra quelli che vanno sottoposti all'insinuazione, non che i dritti di vacanza.

Adottato in massima dalla Commissione il sistema del progetto del Governo, tuttavia si fecero successivamente nel seno di essa le seguenti tre proposte:

1. Che ai segretari delle Giudicature di Terraferma siano riservati tutti quei diritti che sono riservati ai segretari delle Giudicature di Sardegna, e siano pure pareggiati a questi ultimi nello stipendio.

Questa prima proposta venne fatta dal commissario del primo ufficio;

4  
(75-A)

II. Che siano riservati ai detti segretari i diritti sovra gli atti di giurisdizione volontaria siano o non soggetti all'insinuazione;

III. Che siano almeno loro riservati i diritti sovra gli atti di giurisdizione volontaria, soggetti all'insinuazione.

Queste tre proposte furono respinte dalla maggioranza, trattandosi di una legge provvisoria che tende a ripartire in modo equo fra i segretari giudiziari di Terraferma tutti i proventi che ora percepiscono in modo troppo disuguale e sproporzionato, e conoscendosi bensì l'ammontare complessivo di tali proventi non già l'ammontare speciale di quelli che, secondo le dette proposte vorrebbero riservarsi intieramente ai segretari delle Giudicature. Detraendoli così dal fondo comune da distribuirsi mancherebbero le basi del riparto, nè saprebbe quali stipendi si possano ancora assegnare nella tabella unita al progetto.

Considerò per altra parte la maggioranza della Commissione che nel sistema del progetto i segretari mandamentali trovar debbono come gli altri, nello stipendio fisso e nel decimo dei proventi loro riservato, quell'equo compenso che si ravvisa sufficiente per tutti gli atti che ricevono, e per tutti i lavori che fanno nella qualità di segretari, tra i quali sono compresi gli atti di giurisdizione volontaria soggetti o non alla insinuazione, da essi ricevuti appunto in tale qualità.

Respingendo però tali proposte, la Commissione si riservò d'introdurre nella tabella degli stipendi gli emendamenti a pro dei segretari delle Giudicature che avrebbe ravvisato conformi a giustizia ed equità.

Le parole *provvisoriamente fino a tanto che siasi provveduto per l'assegnamento di uno stipendio fisso a carico delle finanze dello Stato a tutti i segretari dei giudici e corpi giudiziari*, furono tolte dall'art. 1° del progetto, non perchè siasi inteso che la legge debba essere definitiva, ma perchè furono ravvisate inutili. Sianvi o non quelle parole, la legge deve durare finchè non sia abrogata da un'altra, e le relazioni che precedono il progetto, come le discussioni che hanno luogo nel seno del Parlamento, bastano a far conoscere che si tratta di provvedimento meramente temporario e provvisorio.

L'art. 2° sollevò la questione, agitatosi anche nei vostri Uffici, se sia giusto e conveniente che ai segretari dei Tribunali di Commercio si accordi il prelevo del 20 per 100 sui diritti degli atti originali, mentre a quelli delle Corti di Appello, dei Tribunali provinciali e di polizia giudiziaria, e delle Giudicature mandamentali, non è accordato che il 10.

Non ostante il voto contrario emesso su quel punto da alcuni dei vostri Uffici, la Commissione deliberò di proporvi in questa parte l'adozione del progetto del Governo, tenuto conto del lavoro che i segretari commerciali fanno in più dei segretari civili per la compilazione delle sentenze, come noto è a tutti.

Non vuoi dire con ciò che i giudici commercianti non adem-

piano intieramente al loro ufficio di giudice, imperocchè nessuno vuol mettere in dubbio che discutano essi stessi le questioni che si presentano al loro esame, e spieghino i motivi del proprio voto. Ma nessuno del pari vorrà pretendere che i commercianti onorati dell'ufficio nobilissimo di giudicare gli affari di commercio, dopo avere consumato gratuitamente lungo tempo nelle udienze del tribunale e nelle discussioni in camera di Consiglio con grave sacrificio dei propri interessi, debbano ancora compilare materialmente essi medesimi le sentenze coi loro motivi in fatto e in diritto, e non possano affidare un tale lavoro al segretario del tribunale, coll'obbligo a questi di attenersi strettamente ai motivi spiegati dai giudici.

Ed infatti l'attuale Codice di commercio, il quale aveva creato per quella giurisdizione un consultore legale, gli aveva espressamente attribuito l'incarico di coadiuvare il Tribunale nella compilazione delle sentenze (art. 665).

Quello straordinario e delicato lavoro, la cui realtà non può essere da nessuno contestata, merita senza dubbio uno speciale compenso a pro dei segretari commerciali, ed il compenso lo ottengono col mezzo di un decimo in più sui proventi degli atti originali, che il progetto loro attribuisce.

Esaminando gli articoli 4 e 5, pensò la Commissione che se le pensioni concesse prima d'ora possono essere pagate col fondo comune a tutti i segretari e loro sostituiti, prima ancora degli stipendi ad essi assegnati, essendovi per quelle pensioni un diritto di già acquistato, e non ascendendo le medesime a somme rilevanti; altrettanto non può dirsi di quelle che fossero concesse in avvenire, il cui importare non può essere fin d'ora calcolato, e potrebbe a volontà del Ministero diventare assai rilevante. Quindi deliberò di comprendere nella disposizione dell'articolo 5, queste seconde pensioni, preferendole però ai sussidii.

Sull'articolo 6, uno degli Uffici emise il voto che anche i diritti di copia, dedotte le spese, fossero ripartiti tra i segretari e i sostituiti; ma la Commissione mantenne l'articolo quale fu proposto dal Ministero, considerando che giusta i quadri presentati, tali diritti non potrebbero lasciare una rilevante eccedenza a fronte dei pesi che in esso articolo sono posti a carico dei segretari, e che per altra parte potrebbero facilmente nascere difficoltà ed inconvenienti nel provvedere in conto comune a dette spese, e nello accertare l'ammontare netto di tali diritti.

Nella redazione dell'articolo si preferì appellare *retribuzioni* i compensi dovuti agli scrivani, non essendo necessario che siano tutti retribuiti con uno stipendio fisso.

Potendo però taluno dei segretari retribuire gli scrivani in modo insufficiente, con danno non solo di essi, ma eziandio del servizio, si aggiunse nell'art. 9 che il regolamento stabilirà le norme per le spese poste a carico dei segretari, a termini dell'articolo 6, affinché possa ivi provvedersi, onde gli scrivani ottengano dai segretari un adeguato compenso.

Già fu detto in principio avere la Commissione rigettato la proposta di massima, di emendare in modo il progetto che invece di una legge provvisoria per le sole segreterie di Terraferma, si abbia fin d'ora una legge definitiva che si estenda eziandio all'isola di Sardegna. Adottato adunque il sistema di provvedere per ora, ove soltanto vi è urgenza di provvedere, credette la Commissione che possa accettarsi anche nella prima parte l'articolo decimo del progetto. Il segretario, ed i sotto-segretari, della prima Magistratura dello Stato, i quali debbono essere laureati, e riunire le altre condizioni prescritte dall'articolo 26 del R. Editto in data 30 ottobre 1847, dovrebbero avere, a dir vero, un trattamento maggiore di quello dei segretari e dei sostituiti di qualunque altra Corte e tribunale; lo che attualmente non è, e noi sarà nemmeno giusta l'attuale progetto. Ma ciò dovrà aversi presente allorquando si darà opera ad una legge definitiva, la quale vorrà essere ritardata il meno che sia possibile. Frattanto non havvi urgenza di estendere l'attuale provvedimento temporario alla segreteria della Corte di cassazione ove gli impiegati hanno tutti uno stipendio a carico dello Stato, ed ove i diritti di copia, e gli altri proventi, sebbene di non molta rilevanza, sono ripartiti tra il segretario e i sotto-segretari.

#### *Tabella degli stipendi.*

Gli stipendi proposti dal Ministero pei segretari civili e criminali delle Corti d'appello furono mantenuti dalla Commissione. Fu osservato bensì in alcuno degli uffici che i segretari criminali dovrebbero avere trattamento eguale a quello dei segretari civili, essendo anzi più importanti e difficili le funzioni dei primi nel sistema dei pubblici dibattimenti. Ma poiché in questa legge provvisoria conviene avere un riguardo allo stato attuale delle cose, e i segretari civili delle Corti ebbero finora, colla percezione dei diritti stabiliti dalla tariffa, proventi di molto maggiori che i segretari criminali, sicchè il passaggio da questo all'altro ufficio sarebbesi da tutti riguardato qual vera promozione, si è creduto poter adottare la tenue differenza di L. 500 nel loro stipendio, la quale non impedirà che i segretari civili delle Corti abbiano in avvenire proventi assai minori di prima, e per contro i criminali migliorino di condizione.

Affinchè gli stipendi siano meglio proporzionati alla rispettiva capacità ed al lavoro rispettivo, ed il Governo abbia maggior campo di premiare cogli avanzamenti gli impiegati delle segreterie che ne saranno meritevoli, preferì la Commissione dividere in tre categorie gli stipendi dei segretari dei Tribunali provinciali e di commercio, e di tutti i sostituiti.

Adottata questa massima, e secondando ad un tempo il voto espresso da alcuni dei vostri uffici pel miglioramento della condizione dei segretari e sostituiti-segretari delle Giudicature, lo che richiedeva un qualche risparmio negli stipendi

7.

degli altri, la Commissione, a voti unanimi, adottò li seguenti stipendi, dopo lunghe ed accurate discussioni :

(75-A)

1.° Pei segretari sostituiti presso le Corti d'appello, lire 2,000, 1,800, e 1,600, dividendoli in uguale numero fra le tre categorie.

2.° Pei segretari dei Tribunali provinciali L. 3,000, 2,500, e 2,200, assegnandone dieci alla prima categoria, e quindici a ciascuna delle altre due.

3.° Pei sostituiti segretari presso detti Tribunali, L. 1,500, 1,500, e 1,200, ponendone venti nella prima categoria, e cinquanta in ognuna delle altre due.

4.° Pei segretari dei Tribunali di commercio L. 3,000, 2,500 e 2,000, ponendone due nella prima categoria, altri due nella seconda, e tre nella terza.

5.° Pei sostituiti segretari presso i Tribunali commerciali L. 2,000, 1,500 e 1,200, ponendone quattro nella prima categoria, e sette in ognuna delle altre due.

6.° Pei due segretari dei Tribunali di polizia, L. 1,500, e pei loro sostituiti L. 1,000.

7.° Pei segretari delle giudicature mandamentali L. 1,500, 1,400, 1,200 e 1,000 ponendone venticinque in ognuna delle due prime categorie, duecento nella terza, e centosettanta nella quarta.

8.° Pei sostituiti segretari delle Giudicature, L. 800, 700 e 600, ponendone venti in ognuna delle due prime categorie, e sessanta nella terza.

La proposta di assegnare sole L. 2,000 a tre fra i segretari dei tribunali di commercio, mentre lo stipendio dei segretari provinciali di terza categoria sarebbe stabilito in L. 2,200, fu suggerita dai risultamenti dei quadri presentati dal Ministero, da cui appare che tre fra le dette segreterie pel numero troppo tenue degli affari danno al segretario un prodotto netto assai minore delle lire 2,000.

L'altra proposta di assegnare lo stipendio di lire 2,000 a quattro fra i sostituiti segretari di detti tribunali fu suggerita da speciali considerazioni pel servizio dei tribunali di Torino e di Genova, ove la straordinaria quantità ed importanza degli affari esige l'opera di alcuni sostituiti di non comune capacità.

Le maggiori spese cui vanno incontro pel proprio mantenimento i funzionari che dimorano in Torino ed in Genova, determinarono la Commissione ad accrescere di L. 200 lo stipendio delli due segretari sostituiti dei tribunali di polizia, i quali non possono ritrovare un sufficiente compenso nel cinque per cento dei diritti sugli atti originali ad essi attribuito dall'ultimo alinea dell'articolo 2, essendo assai tenui i proventi di quelle segreterie, come risulta dai quadri presentati dal Ministero.

Gli emendamenti della Commissione accrescono di L. 8,100 l'ammontare totale degli stipendi indicati nella tabella: ma il progetto ministeriale presentava un' eccedenza di fondo in

(75-A)

8

L. 52,420 64; epperiò quell'aumento lascia ancora un'eccedenza di L. 24,520 64.

Onde la Camera possa meglio giudicare il progetto del Ministero e quello della Commissione, si uniscono al presente rapporto i quadri presentati dal Governo, omettendone solo i minuti dettagli, coll'aggiunta di un quadro di confronto fra le tabelle dei due progetti.

Prima di far punto, la Commissione sarebbe in dovere di dare il suo giudizio sopra diverse petizioni che, essendo relative a questo progetto di legge, furono rinviate al di lei esame. Ma per amore di brevità si limita ad osservare che le medesime tendono in sostanza ad ottenere un migliore trattamento a pro di coloro che fecero ricorso. Alcuni dimandano che sieno riservati ai segretari i diritti di giurisdizione volontaria, e quelli degli atti soggetti all'insinuazione. Altri vorrebbero un trattamento speciale per segretari delle giudicature di Torino e di Genova. Altri lamentano che i sostituiti segretari siano messi a parte del decimo a prelevarsi, giusta l'articolo 2 del progetto. Altri bramerebbero che i segretari mandamentali fossero trattati meglio dei segretari sostituiti dei tribunali. Altri propongono di mutare le basi del progetto. Altri infine vorrebbero che fosse meglio provvisto alla sorte degli scrivani.

La vostra Commissione tenne conto degli sporti reclami, ma per motivi addotti dal Ministero, e per gli altri che furono enunciati nella presente relazione, non poté secondare tutti i voti dei ricorrenti.

SIGNORI,

Il provvedimento provvisorio che è sottoposto alle vostre deliberazioni non è scevro certamente di difetti, ma un pronto provvedimento sulle segreterie giudiziarie è reclamato dalla giustizia e dall'equità, nè la vostra Commissione saprebbe porre un migliore, che ugualmente fosse pronto, nè recasse pregiudizio alla pubblica finanza.

L'esperienza potrà meglio chiarire i suoi difetti, e additerà ad un tempo i mezzi più acconci per ripararli.

Provveduto al bisogno del momento con assicurare a tutti i segretari ed ai loro sostituiti un conveniente sostentamento, e meglio conosciuti, per cura del Governo, i proventi di ogni sorta in tutte le segreterie dello Stato, distinguendoli per categorie, onde sia pur noto l'ammontare di quelli che provengono dagli atti di giurisdizione volontaria, o soggetti all'insinuazione, potrà meglio studiarsi un progetto definitivo ed uniforme per le segreterie di ogni giurisdizione, e per tutto lo Stato.

ASTENGO *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Provvisoriamente fino a tanto che siasi provveduto per l'assegnamento di uno stipendio fisso a carico delle finanze dello Stato a tutti i segretari dei giudici e Corpi giudiziarii, i dritti che a termini delle vigenti tariffe, sono percepiti dai segretari dei giudici di mandamento, dei Tribunali e delle Corti di appello di Terraferma, esclusi soltanto i dritti di copia, saranno versati nella Cassa dei proventi delle segreterie dei Magistrati e Tribunali creata colle Regie Patenti delli 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845.~~

~~Art. 2.~~

~~Il dieci per cento però di detti dritti in ogni segreteria di giudicature, Tribunali provinciali e di polizia giudiziaria e Corti d'appello, ed il venti per cento in quelle dei Tribunali di Commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e sostituiti, ed assegnato come segue:~~

~~La metà di questo prelevamento spetterà al segretario medesimo e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra li suoi sostituiti.~~

~~Dove non vi sono sostituiti, il prelevamento spetterà per intero al segretario, ed ove ve ne sia un solo, tre quarti spetteranno al segretario ed un quarto al sostituito.~~

~~Art. 3.~~

~~Li rimanenti novanta per cento nelle segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali, saranno riuniti in massa, e formeranno un fondo comune a tutti i segretari e sostituiti dei giudici di mandamento, dei Tribunali e delle Corti d'appello.~~

~~Art. 4.~~

~~I fondi della Cassa saranno erogati:~~

~~1.° Al pagamento delle pensioni concesse o da concedersi ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione non che di quelle accordate o da accordarsi alle loro vedove;~~

~~2.° Al pagamento di uno stipendio fisso a ciascun segretario e sostituito, in conformità della tabella annessa alla presente legge.~~

~~Art. 5.~~

~~Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente, rimarranno sopravanzanti e disponibili alla fine dell'esercizio di ogni anno, saranno destinate alla concessione di sussidii alle vedove e figli dei segretari e sostituiti, che per mancanza di sufficiente servizio dei loro mariti non potranno avere la pensione, non che dei segretari stessi e sostituiti che per causa di malattia dovessero cessare dall'esercizio dell'impiego prima del tempo necessario per poter conseguire la giu-~~

9  
~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~I diritti che, a termini delle vigenti tariffe, sono percepiti dai segretari dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle Corti di appello di Terraferma, esclusi soltanto i diritti di copia, e le indennità di trasferta, saranno versati nella cassa dei proventi delle segreterie dei Magistrati e Tribunali, creata colle Regie Patenti delli 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~I fondi della cassa saranno erogati:~~

~~1.° Al pagamento delle pensioni concesse prima d'ora ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione, non che di quelle accordate prima d'ora alle loro vedove e figli.~~

~~2.° Al pagamento, ecc. (Identico al qui contro).~~

~~Art. 5.~~

~~Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente, rimarranno sopravanzanti, saranno destinate nell'ordine seguente:~~

~~1.° Alle pensioni da concedersi in avvenire ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione;~~

~~2.° Alle pensioni che saranno accordate alle vedove e figli dei medesimi;~~

~~3.° Alle concessioni di sussidii alle vedove e figli dei segre-~~



bilazione; ed infine anche di quelli di essi segretari e sostituiti che rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli.

~~Art. 6.~~

I dritti di copia continueranno ad appartenere per intero ai rispettivi segretari, i quali sopporteranno in corresponsivo il carico esclusivo delle spese d'ufficio per la segreteria, e le altre occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle giudicature, non che dello stipendio agli scrivani che saranno nominati in numero sufficiente dai segretari medesimi ed approvati dai Giudici, Tribunali e Corti.

~~Art. 7.~~

Dal giorno in cui sarà in osservanza la presente legge, i segretari sottoposti al pagamento di un canone in favore della predetta Cassa ne rimarranno esonerati.

Le somme che erano corrisposte dai segretari o dalla Cassa stessa ad alcuni Tribunali od uffici per supplemento spese d'ufficio, o d'altro, continueranno per intanto a soddisfarsi da questa, finchè siasi altrimenti provveduto.

Cesseranno pure da detto giorno di essere a carico dei segretari e verranno sopportate dalla Cassa medesima le pensioni alle vedove ed ai precedenti titolari che fossero state imposte direttamente ad alcuni segretari nell'atto della loro nomina.

~~Art. 8.~~

I sostituiti segretari saranno nominati dal Re come i segretari, ed il loro numero sarà regolato dal bisogno del servizio.

Quelli che vi sono attualmente saranno provvisti di nuova nomina, in difetto non rimarranno che come scrivani temporarii a carico del segretario a termini dell'art. 6.

~~Art. 9.~~

Un regolamento approvato per Decreto Reale stabilirà le norme per la percezione e versamento dei detti dritti, e per tutto quanto concerne l'esecuzione degli art. 5, 4 e 3 della presente legge, la quale andrà in vigore un mese dopo l'emana- zione e la pubblicazione di detto Decreto.

~~Art. 10.~~

Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alla segreteria della Corte di Cassazione, la quale continuerà per ora ad essere regolata dalla legge speciale che la concerne.

Non sono neppure applicabili ai segretari e sostituiti dei giudici e Corpi giudiziari dell'Isola di Sardegna, li quali sono già provvisti di stipendio fisso a carico delle finanze dello Stato.

tari e sostituiti che, per mancanza di sufficiente servizio dei loro padri o mariti, non potranno avere la pensione, non che ai segretari stessi e sostituiti che per causa di malattia doves- sero cessare dall'esercizio dell'impiego prima del tempo ne- cessario per poter conseguire la giubilazione; ed infine anche a quelli di essi segretari e sostituiti, che, rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli.

~~Art. 6.~~

I dritti di copia continueranno ad appartenere per intero ai rispettivi segretari, i quali sopporteranno in corresponsivo il carico esclusivo delle spese d'ufficio per la segreteria, e le altre occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle giudica- ture, non che delle retribuzioni agli scrivani che saranno no- minati in numero sufficiente dai segretari medesimi ed appro- vati dai Giudici, Tribunali e Corti.

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 9.~~

Un regolamento approvato per Decreto Reale stabilirà le norme per la percezione e versamento dei detti dritti, per le spese poste a carico dei segretari a termini dell'art. 6, e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore un mese dopo l'emana- zione e la pubblicazione di detto Decreto.

~~Art. 10.~~

~~Identico al qui contro.~~

*non in vigore del 1° Luglio 1876.*

~~TABELLA degli stipendi, di cui nell'art. 4  
proposta dal Ministero.~~

Segretari civili delle Corti d'Appello . . . . . N. 5 a L. 4,000 L. 20,000	
Idem criminali . . . . . » 2 a » 5,500 » 7,000	
<del>Segretari sostituiti presso le Corti » 12 a » 2,000 » 24,000</del>	
<del>Idem Idem . . . . . » » » »</del>	
<del>Idem Idem . . . . . » 12 a » 1,800 » 21,600</del>	
Segretari dei Tribunali provinciali » 20 a » 3,000 » 60,000	
Idem Idem . . . . . » » » »	
Idem Idem . . . . . » 20 a » 2,400 » 48,000	
Sostituiti segretari presso i Tribunali provinciali . . . . . » 40 a » 1,600 » 64,000	
Idem Idem . . . . . » 40 a » 1,400 » 56,000	
Idem Idem . . . . . » 40 a » 1,200 » 48,000	
Segretari dei Tribunali di commercio . . . . . » 3 a » 3,000 » 9,000	
Idem Idem . . . . . » » » »	
Idem Idem . . . . . » 4 a » 2,400 » 9,600	
Sostituiti segretari presso i Tribunali suddetti . . . . . » 6 a » 1,800 » 18,000	
Idem Idem . . . . . » » » »	
Idem Idem . . . . . » 12 a » 1,500 » 18,000	
Segretari presso i Tribunali di polizia . . . . . » 2 a » 1,500 » 3,000	
<del>Sostituiti segretari presso i detti Tribunali . . . . . » 2 a » 800 » 1,600</del>	
Segretari di Giudicatura . . . . . » » » »	
Idem Idem . . . . . » 50 a » 1,400 » 70,000	
Idem Idem . . . . . » 50 a » 1,200 » 60,000	
Idem Idem . . . . . » 520 a » 1,000 » 520,000	
Sostituiti segretari di Giudicatura . . . . . » » » »	
Idem Idem . . . . . » 40 a » 650 » 26,000	
Idem Idem . . . . . » 60 » » » 36,000	
	L. 912,600

NOTA. I sostituiti segretari sono posti a calcolo approssimativo. Non saranno però confermati o nominati che secondo il bisogno del servizio.

TABELLA degli stipendi, di cui nell'art. 4  
~~proposta dalla Commissione.~~

<del>Segretari civili, ecc., come al contro.</del>	
Segretari sostit. presso le Corti N. 8 a L. 2,000 L. 16,000	
Idem Idem . . . . . » 8 a » 1,800 » 14,000	
Idem Idem . . . . . » 8 a » 1,600 » 12,800	
Segretari dei Tribunali provinciali » 10 a » 3,000 » 50,000	
Idem Idem . . . . . » 15 a » 2,500 » 57,500	
Idem Idem . . . . . » 15 a » 2,200 » 55,000	
Sostituiti segretari presso i Tribunali provinciali . . . . . » 20 a » 1,500 » 30,000	
Idem Idem . . . . . » 50 a » 1,500 » 65,000	
Idem Idem . . . . . » 50 a » 1,200 » 60,000	
Segretari dei Tribunali di Commercio . . . . . » 2 a » 3,000 » 6,000	
Idem Idem . . . . . » 2 a » 2,500 » 5,000	
Idem Idem . . . . . » 5 a » 2,000 » 6,000	
Sostituiti segretari presso i Tribunali suddetti . . . . . » 4 a » 2,000 » 8,000	
Idem Idem . . . . . » 7 a » 1,500 » 10,500	
Idem Idem . . . . . » 7 a » 1,200 » 8,400	
<del>Segretari presso i Trib. di polizia, come contro.</del>	
Sostituiti segretari presso i Tribunali di polizia . . . . . » 2 a » 1,000 » 2,000	
Segretari di Giudicatura . . . . . » 25 a » 1,500 » 57,500	
Idem Idem . . . . . » 25 a » 1,400 » 55,000	
Idem Idem . . . . . » 200 a » 1,200 » 240,000	
Idem Idem . . . . . » 170 a » 1,000 » 170,000	
Sostituiti segretari di Giudicatura » 20 a » 800 » 16,000	
Idem Idem . . . . . » 20 a » 700 » 14,000	
Idem Idem . . . . . » 60 a » 600 » 56,000	
	L. 944,700

NOTA. I sostituiti ecc., come contro.

*Approvato nella Camera del 30. Aprile 1896.  
Pillati*

## Allegato n.° 1.

## QUADRO GENERALE del reddito e delle spese delle Segreterie delle Corti, dei Tribunali, e delle

DENOMINAZIONE DELLE CORTI	PRODOTTI PROVENIENTI DAGLI AFFARI						TOTALE PRODOTTI per nove mesi	TOTALE PRODOTTI presuntivo per un anno
	CIVILI		COMMERCIALI		CRIMINALI			
	Originali	Copie	Originali	Copie	Originali	Copie		
Corte di Cassazione . . . . .	448 50	4,226 83	»	»	»	»	4,675 35	6,255 80
Corti d'appello . . . . .	54,492 09	52,190 76	»	»	10,701 83	11,716 22	109,100 90	145,467 86
Tribunali provinciali . . . . .	338,495 66	115,452 69	1,415 80	586 20	14,751 54	799 46	469,279 15	625,705 53
Giudicature di mandamento . . . . .	514,000 35	98,599 95	1,542 62	56	55,897 79	564 69	449,938 10	599,944 55
Tribunali di polizia giudiziaria	»	»	»	»	5,538 27	68 10	5,606 37	7,475 16
Tribunali di commercio . . . . .	»	»	69,428 25	21,515 59	»	»	90,745 64	120,991 52
	707,434 60	248,250 25	72,186 67	21,757 89	66,589 25	15,145 47	1,129,565 81	1,505,818 40

Giudicature di Terraferma dal 1.° aprile a tutto il 1855, e presuntivamente per un anno.

SPESE DI SEGRETERIA							TOTALE		ANNOTAZIONI
PERSONALE				SPESE D'UFFICIO per nove mesi	TOTALE SPESE E STIPENDI per nove mesi	TOTALE SPESE E STIPENDI per un anno	PRODOTTI NETTI		
Sostituiti	Scrivani	a stipendio fisso o proporzionale per nove mesi	a tassa di scritturazione per nove mesi				per nove mesi	presuntivo per un anno	
2	4	»	»	»	»	»	4,675 55	6,235 80	
27	41	33,096 17	6,727 52	10,008 95	49,852 62	66,445 49	89,268 28	79,024 57	
176	222	190,580 77	20,759 75	56,107 98	247,448 50	529,951 55	221,850 65	295,774 20	
176	167	91,567 25	8,564 52	50,056 50	149,968 07	199,957 42	299,990 55	599,987 11	
2	5	2,015 »	180 »	»	2,195 »	2,926 67	3,411 37	4,548 49	
28	19	38,951 19	4,051 50	8,720 50	51,722 99	68,965 99	59,020 65	52,027 55	
411	458	556,010 38	40,283 29	104,875 51	501,167 18	668,222 90	628,196 65	837,595 50	

**Allegato n.° 2.**

**Quadro dimostrativo, che i diritti di copia lasciati ai Segretari possono supplire alle spese d'ufficio, ed agli Scrivani che dal progetto di legge vengono posti a loro carico.**

	PER 9 MESI	PER L'ANNO
Proventi di copia civili . . . . .	248,250 25	
Id.    commerciali . . . . .	21,757 59	
Id.    criminali . . . . .	13,145 47	
	285,153 31	L. 377,557 74
Deduzione dei diritti di copia della Corte di Cassazione . . . . .	4,226 85	5,655 80
	Rimanezza . . . . . L. 278,926 46	Rimanezza . . . . . L. 371,901 94
Spese d'ufficio secondo la fatta consegna per 9 mesi . . . . .	104,875 51	Per l'anno 139,831 34
Stipendi degli Scrivani risultanti dalla media delle consegne fatte N. 454, cioè :	274,075 51	565,451 34
N.° 60 a L. 700 — 42,000	169,200	
» 150 a L. 600 — 78,000		225,600
» 264 a L. 400 — 105,600		
	Rimanezza . . . . . L. 4,852 95	Rimanezza . . . . . L. 6,470 60

**Allegato N.° 3.**

**Quadro dimostrativo**, come i proventi delle Segreterie, dedotti i diritti di copia, non che il 10 e 20 p. 0/0 secondo gli articoli 1 e 2 del progetto possano essere tuttavia sufficienti a sopperire agli stipendi, pensioni ed altri assegnamenti, di cui negli articoli 4, 5 e 7 alinea dello stesso progetto.

		PER 9 MESI			PER L'ANNO.
Reddito complessivo delle Segreterie . . . . .		L. 1,129,363 81			L. 4,503,818 40
Deduzione dei proventi degli originali e delle copie di Cassazione, per 9 mesi . . . . .	4,673 35	} 285,601 81			} L. 378,153 74
Id. dei proventi delle copie di tutte le altre Segreterie, per 9 mesi . . . . .	278,926 46				
Rimanenza . . . . .		L. 843,762 »	Rimanenza . . . . .		L. 1,127,682 66
Prelevamento (a senso dell'art. 2 del progetto di legge) del 10 p. 0/0 sulla somma di L. 776,353 73. Proventi degli originali delle Corti d'appello, dei Tribunali provinciali, di polizia giudiziaria e delle giurisdicature . . . . .	77,633 37	} 91,319 01	Prelevamento . . . . .		L. 122,025 36
Id. (come sopra) del 20 per 0/0 sulla somma di L. 69,428 25. Prodotti degli originali dei tribunali di commercio . . . . .	15,888 64				
Rimanenza . . . . .		L. 754,242 99	Rimanenza . . . . .		L. 1,003,657 50
Stipendi (come da tabella unita al progetto) . . . . .	684,450 »	} 729,927 50	Stipendi come da tabella del progetto . . . . .	912,600 »	} 975,256 66
Pensioni ed altri assegnamenti esistenti e da pagarsi sulla Cassa . . . . .	45,477 50				
Rimanenza finale . . . . .		L. 24,515 49	Rimanenza finale . . . . .		L. 52,420 64

## Allegato N.° 4.

## P R O G E T T O D E L M I N I S T E R O

						AMMONTARE complessivo per grado degli stipendi proposti dal Ministero pei Segretari dei Tribunali e loro Sostituti	
Segretari civili delle Corti d'appello . . . . .	N.°	3	a L.	4,000	L.	20,000	20,000 »
Id. criminali id. . . . .	»	2	»	3,500	»	7,000	7,000 »
	»	12	»	2,000	»	24,000	
Segretari sostituti presso le Corti . . . . .	»	12	»	1,800	»	21,600	45,600 »
	»		»		»		
	»	20	»	3,000	»	60,000	
Segretari dei Tribunali provinciali . . . . .	»	20	»	2,400	»	48,000	108,000 »
	»		»		»		
	»	40	»	1,600	»	64,000	
Sostituti Segretari presso i Tribunali provinciali . . . . .	»	40	»	1,400	»	56,000	168,000 »
	»	40	»	1,200	»	48,000	
	»	3	»	3,000	»	9,000	
Segretari dei Tribunali di commercio . . . . .	»	4	»	2,400	»	9,600	18,600 »
	»		»		»		
	»	6	»	1,800	»	10,800	
Sostituti Segretari presso i Tribunali suddetti . . . . .	»	12	»	1,500	»	18,000	28,800 »
	»		»		»		
Segretari presso i Tribunali di polizia . . . . .	»	2	»	1,500	»	3,000	3,000 »
Sostituti Segretari id. . . . .	»	2	»	800	»	1,600	1,600 »
	»	50	»	1,400	»	70,000	
Segretari di Giudicatura . . . . .	»	50	»	1,200	»	60,000	450,000 »
	»	320	»	1,000	»	320,000	
	»		»		»		
	»	40	»	650	»	26,000	
Sostituti Segretari di Giudicatura . . . . .	»	60	»	600	»	36,000	62,000 »
	»		»		»		
<i>NB. I Sostituti Segretari sono posti a calcolo approssimativo. Non saranno però confermati o nominati che secondo il bisogno del servizio.</i>						912,600 »	

## P R O G E T T O D E L L A C O M M I S S I O N E

						DIFFERENZE FRA I DUE PROGETTI		
						in più	in meno	
Segretari civili delle Corti d'appello . . . . .	N.°	5	a	L. 4,000	L. 20,000	20,000	»	»
Id. criminali id. . . . .	»	2	»	5,500	» 7,000	7,000	»	»
	»	8	»	2,000	» 16,000			
Segretari Sostituti presso le Corti . . . . .	}	»	8	» 1,800	» 14,400	45,200	»	2,400
		»	8	» 1,600	» 12,800			
Segretari dei Tribunali provinciali . . . . .	}	»	10	» 5,000	» 50,000	100,500	»	7,500
		»	15	» 2,500	» 37,500			
		»	15	» 2,200	» 33,000			
Sostituti Segretari presso i Tribunali provinc. . . . .	}	»	20	» 1,800	» 36,000	153,000	»	15,000
		»	50	» 1,500	» 63,000			
		»	50	» 1,200	» 60,000			
Segretari dei Tribunali di commercio . . . . .	}	»	2	» 5,000	» 6,000	17,000	»	1,600
		»	2	» 2,500	» 5,000			
		»	3	» 2,000	» 6,000			
Sostituti Segretari presso i Tribunali suddetti. . . . .	}	»	4	» 2,000	» 8,000	24,500	»	4,300
		»	7	» 1,500	» 10,500			
		»	7	» 1,200	» 8,400			
Segretari presso i Tribunali di polizia. . . . .		»	2	» 1,500	» 5,000	5,000	»	»
Sostituti Segretari id. . . . .		»	2	» 1,000	» 2,000	2,000	400	»
		»	25	» 1,500	» 37,500			
Segretari di Giudicatura . . . . .	}	»	25	» 1,400	» 35,000	482,500	32,500	»
		»	200	» 1,200	» 240,000			
		»	170	» 1,000	» 170,000			
Sostituti Segretari di Giudicatura . . . . .	}	»	20	» 800	» 16,000	66,000	4,000	»
		»	20	» 700	» 14,000			
		»	60	» 600	» 36,000			
						920,700	56,900	28,800
NB. I Sostituti segretari sono posti a calcolo approssimativo. Non saranno però confermati o nominati che secondo il bisogno del servizio.							In più L. 8,100	